



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 732/2014 del Consiglio, del 3 luglio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 754/2009 e il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 733/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE ⁽¹⁾** 10
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 734/2014 della Commissione, del 3 luglio 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 64

DECISIONI

2014/429/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito con l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione di una decisione del Consiglio di associazione sull'inclusione nell'allegato XVIII delle rispettive indicazioni geografiche protette nel territorio delle parti** 66
- ★ **Decisione 2014/430/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2014, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)** 75

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

2014/431/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 giugno 2014, concernente i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2014) 4208] 77**
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014) 87**
- ★ **Rettifica della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014) 87**

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 732/2014 DEL CONSIGLIO

del 3 luglio 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 754/2009 e il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro ⁽¹⁾, e il relativo protocollo ⁽²⁾, prevede che all'Unione spetti il 7,7 % del totale ammissibile di cattura (TAC) per la pesca del capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV.
- (2) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽³⁾ ha fissato per il 2014 un contingente dell'Unione di 0 tonnellate per lo stock di capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, applicabile fino al 30 aprile 2014.
- (3) Il 16 giugno 2014 l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia che il TAC per il capelin, che include le acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV, era stato previsto a 450 000 tonnellate per la campagna di pesca 2014/2015 con un contingente iniziale di 225 000 tonnellate. Il contingente corrispondente dell'Unione per tale campagna di pesca dovrebbe pertanto essere fissato.
- (4) È necessario correggere il TAC fissato per lo stock di scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II e il TAC fissato per l'ippoglossa nera nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV. È inoltre necessario correggere due TAC per lo sgombrò, in modo da includere gli accordi di accesso reciproco tra l'Unione e le Isole Færøer. È altresì necessario modificare di conseguenza la zona in cui le navi delle Isole Færøer possono essere autorizzate a pescare lo sgombrò.
- (5) All'8a sessione ordinaria la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha adottato un divieto di conservazione a bordo, trasbordo, sbarco o magazzinaggio per gli squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*). Alla 9ª sessione ordinaria la WCPFC ha adottato un analogo divieto per gli squali seta (*Carcharhinus falci-formis*). È opportuno che entrambi i divieti siano attuati nel diritto dell'Unione. Conformemente al regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁴⁾, è opportuno individuare gli stock cui si applicano le varie misure ivi menzionate.

⁽¹⁾ GUL 172 del 30.6.2007, pag. 4.

⁽²⁾ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

- (6) Il Regno Unito ha fornito informazioni sulle catture di merluzzo bianco da parte di due gruppi di navi, entrambi dediti alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con maglia di dimensioni 80-100 mm. Il primo gruppo pesca nel Firth of Forth, vale a dire i sottorettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6. Il secondo gruppo pesca nel Firth of Clyde, vale a dire i rettangoli statistici CIEM 39E5, 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5. Quest'ultimo gruppo costituisce un allargamento dell'esclusione esistente nel Firth of Clyde dal regime di sforzo del piano per la pesca del merluzzo bianco di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, conformemente al regolamento (CE) n. 754/2009 ⁽²⁾. Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, come valutato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, si può stabilire che le catture di merluzzo bianco, compresi i rigetti, delle navi summenzionate non hanno superato l'1,5 % delle catture totali di merluzzo bianco in ciascuno dei due gruppi di navi durante il periodo di gestione 2013. Inoltre, tenuto conto delle vigenti misure intese a garantire il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca praticate dai suddetti due gruppi di navi e considerando che l'inclusione di questi due gruppi rappresenterebbe un onere amministrativo sproporzionato rispetto al suo impatto globale sugli stock di merluzzo bianco, è opportuno escludere entrambi i gruppi di navi dall'applicazione del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008.
- (7) I limiti di cattura e le limitazioni dello sforzo di pesca di cui al regolamento (UE) n. 43/2014 si applicano rispettivamente a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 2014. In linea di principio, anche le disposizioni del presente regolamento riguardanti i limiti di cattura e lo sforzo di pesca dovrebbero pertanto applicarsi a partire da tali date. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite. Tuttavia, il divieto di pesca degli squali seta nella zona della convenzione WCPFC entra in vigore il 1° luglio 2014 e dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Analogamente, è opportuno che il TAC del capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV si applichi dall'inizio della campagna di pesca, vale a dire dal 20 giugno 2014. Poiché la modifica di alcuni limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (CE) n. 754/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 37 bis

Squali alalunga

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione WCPFC.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»

- 2) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 37 ter

Squali seta

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali seta (*Carcharhinus falciformis*) nella zona della convenzione WCPFC.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 (GU L 214, 19.8.2009, pag. 16).

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.»
- 3) l'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 5) l'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 6) l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CE) n. 754/2009

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 754/2009 è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito, indicate nella domanda del Regno Unito del 18 giugno 2009 e nella conseguente domanda dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Clyde (rettangoli statistici CIEM 39E5 39E4, 40E3, 40E4 e 40E5);»

b) è aggiunta la lettera seguente:

«m) il gruppo di navi battenti bandiera del Regno Unito indicate nella domanda del Regno Unito dell'8 aprile 2014, dedite alla pesca dello scampo praticata con un attrezzo regolamentato con una rete con dimensioni di maglia 80-100 mm nel Firth of Forth (rettangoli statistici CIEM 41E7 e 41E6).»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 2), si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

L'articolo 1, punti 3) e 6), e l'allegato II, lettera c), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'articolo 1, punto 5), e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2014.

L'allegato II, lettera a), si applica a decorrere dal 20 giugno 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- a) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e nelle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	768 (2) (4)		
Danimarca	26 530 (2) (4)		
Germania	800 (2) (4)		
Francia	2 417 (2) (4)		
Paesi Bassi	2 434 (2) (4)		
Svezia	7 101 (1) (2) (4)		
Regno Unito	2 254 (2) (4)		
Unione	42 304 (1) (2) (4)		
Norvegia	256 936 (3)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-):

247

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(2) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(3) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente parte norvegese del TAC del Mare del Nord:

74 500

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03 A.):

3 000

(4) Può anche essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer in quanto contingente di accesso dell'Unione per i titolari di contingenti in questa zona TAC e anche per i titolari di contingenti nelle zone TAC VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV, e fino a concorrenza del seguente quantitativo massimo per l'Unione (MAC/*FRO):

46 850

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa (MAC/*03 A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	15 918
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	4112
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0»

- b) la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone Ia, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque internazionali e dell'Unione della zona Vb; acque internazionali delle zone Ia, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	31 490 (*)		
Spagna	33 (*)		
Estonia	262 (*)		
Francia	20 996 (*)		
Irlanda	104 967 (*)		
Lettonia	194 (*)		
Lituania	194 (*)		
Paesi Bassi	45 922 (*)		
Polonia	2 217 (*)		
Regno Unito	288 666 (*)		
Unione	494 941 (*)		
Norvegia	22 179 (1) (2)		
Isole Færøer	46 850 (3)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

(1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIfh (MAC/*AX7H).

(2) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al limite di cattura (MAC/*N6530):

51 387

(3) Questo contingente è un contingente di accesso ed è da detrarre dal contingente dello Stato costiero delle Isole Færøer. Può essere pescato nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56), ma anche dal 1° ottobre al 31 dicembre nelle zone IIa, IVa a nord di 59° (zona UE) (MAC/*24N59).

(4) Può anche essere prelevato nelle acque delle Isole Færøer in quanto contingente di accesso dell'Unione per i titolari di contingenti in questa zona TAC e anche per i titolari di contingenti nelle zone TAC IIIa e IV; nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e delle suddivisioni 22-32, e fino a concorrenza del seguente quantitativo massimo per l'Unione (MAC/*FRO):

46 850

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2014 (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	19 005	2 557
Francia	12 671	1 703
Irlanda	63 351	8 524
Paesi Bassi	27 715	3 727
Regno Unito	174 223	23 445
Unione	296 965	39 956»

ALLEGATO II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

a) la voce relativa al capelin nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	29 452		
Germania	1 282		
Svezia	2 114		
Regno Unito	277		
Tutti gli Stati membri	1 525 ⁽¹⁾		
Unione	34 650 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri".»

b) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	3 591		
Regno Unito	189		
Unione	3 780 ⁽¹⁾		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.»

c) la voce relativa agli scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	19 500		
		<p>TAC analitico</p> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p>	

⁽¹⁾ La pesca di tali specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC.

La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

⁽²⁾ I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.»

ALLEGATO III

Nell'allegato IIA del regolamento (UE) n. 43/2014 l'appendice 1 è così modificata:

a) nella tabella d), la colonna relativa al Regno Unito (UK) è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato	UK
TR1	1 033 273
TR2	2 203 071
TR3	16 027
BT1	117 544
BT2	4 626
GN	213 454
GT	145
LL	630 040»

b) nella tabella b), la colonna relativa al Regno Unito (UK) è sostituita dalla seguente:

«Attrezzo regolamentato	UK
TR1	6 185 460
TR2	5 037 332
TR3	8 482
BT1	1 739 759
BT2	6 116 437
GN	546 303
GT	14 004
LL	134 880»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	20
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf, VIIfh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	21	21
	Aringa, zona IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	15	15
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guiana Francese)	45	45

⁽¹⁾ Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»

REGOLAMENTO (UE) N. 733/2014 DELLA COMMISSIONE**del 24 giugno 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non OCSE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 la Commissione aggiorna periodicamente il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione ⁽²⁾ relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti [«la decisione OCSE» ⁽³⁾]. La Commissione ha inviato una richiesta scritta a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE chiedendo di confermare per iscritto che i rifiuti e le miscele di rifiuti figuranti nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è proibita dall'articolo 36 di detto regolamento, possono essere esportati dall'Unione europea verso il paese interessato per essere recuperati, con la richiesta altresì di indicare quale procedura di controllo verrebbe eventualmente espletata nel paese di destinazione. La Commissione ha ricevuto risposte da settantaquattro paesi. È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 per tenere conto di tali risposte.
- (2) In data 13 febbraio 2013 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il parere del Comitato per la politica ambientale per quanto riguarda la conformità di Israele alla decisione OCSE. A tale paese pertanto non si applica più l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa a Israele andrebbe quindi eliminata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007.
- (3) La Nuova Zelanda è un paese al quale si applica la decisione OCSE. A tale paese pertanto non si applica l'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1013/2006 e la voce relativa alla Nuova Zelanda andrebbe eliminata dall'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 190 del 12.7.2006, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).⁽³⁾ Decisione C(2001)107/Final del Consiglio dell'OCSE relativa alla revisione della decisione C(92)39/Final sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

- 1) Il comma che recita «Se per la stessa voce sono indicate le opzioni B e D, oltre alle procedure di controllo di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano anche quelle locali» è sostituito dal testo seguente:

«Se per la stessa voce sono indicate le colonne b) e d), oltre alle procedure di controllo di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 si applicano anche quelle vigenti nel paese di destinazione.»

- 2) La voce relativa all'Algeria è sostituita dalla seguente:

«Algeria

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010 — B1020
B1030			
			B1031
B1040			
			B1050
B1070 — B1220			
			B1230 — B1240
B1250– B2020			
della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove			della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
B2040 — B2130			
della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, includendo (ma non limitatamente a): — etilene — stirene — polipropilene — tereftalato di polietilene — acrilonitrile — butadiene — poliacetali — poliammidi — tereftalato di polibutilene — policarbonati — polieteri			della voce B3010: — rottami di plastica composti di poliuretano (non contenente CFC)

<ul style="list-style-type: none"> — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — alcani C10-C13 (plastificante) — polisilossano — polimetilmetacrilato — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati: <ul style="list-style-type: none"> — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF) 			
B3020			
			B3030 — B3035
B3040 — B3065			
B3080			
B3100 — B4030			
GB040 — GC050			
			GF010
GG030			
			GG040
GH013 — GN010			
GN030			
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

3) La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente:

«Andorra

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

- 4) La voce relativa ad Anguilla è inserita in ordine alfabetico:

«**Anguilla**

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

- 5) La voce relativa all'Argentina è sostituita dalla seguente:

«**Argentina**

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010
B1020			
			B1030 — B1050
B1060			
			B1070 — B1090
della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco			della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
			B1115 — B1130
B1140			
			B1150 — B1230
B1240			
			B1250 — B2110
B2120 — B2130			

della voce B3010: — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati: — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)			della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
della voce B3020: — residui non selezionati			della voce B3020: — tutti gli altri rifiuti
			B3030 — B3120
B3130 — B4030			
			GB040 — GC010
GC020			
			GC030 — GF010
GG030 — GH013			
			GN010 — GN030
Miscela di rifiuti			
			miscela di B1010 e B1050
			miscela di B1010 e B1070
			miscela di B3040 e B3080
			miscela B1010
			miscela B2010
			miscela B2030
			miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione			
miscela B3010 perfluoro alcossi alcano			

della miscela B3020: — residui non selezionati			della miscela B3020: — tutte le altre miscele di rifiuti
			miscela B3030
			miscela B3040
			miscela B3050»

6) La voce seguente voce relativa all'Armenia è inserita in ordine alfabetico:

«Armenia

Rifiuti singoli			
a	b	c	d
	tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006		
Miscele di rifiuti			
miscela B3040			
	tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

7) La voce relativa all'Azerbaigian è sostituita dalla seguente:

«Azerbaigian

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti		della voce B1010: — rottami di stagno — rottami delle terre rare
	B1020 — B1120		
			B1130
	B1140 — B1250		
	della voce B2010: — rifiuti di ardesia, ripuliti grossolanamente o meno o semplicemente tagliati, mediante segatura o in altro modo — rifiuti di mica — rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite — rifiuti di spatofluoro		della voce B2010: — rifiuti di grafite naturale — rifiuti di feldspato — rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonderia
			B2020 — B2030

	<p>della voce B2040:</p> <ul style="list-style-type: none"> — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — zolfo in forma solida — cloruri di sodio, calcio e potassio — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio 		<p>della voce B2040:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — carborundum (carburo di silicio) — rottami di calcestruzzo
	B2060 — B2070		
			B2080
	B2090 — B2100		
			B2110
	B2120		
			B2130
	B3010		
			B3020 — B3035
	B3040		
			B3050
	della voce B3060: — fecce di vino		della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti
			B3065 — B3120
	B3130 — B4030		
	GB040 — GC050		
			GE020 — GG040
	GH013		
			GN010 — GN030»

8) La voce seguente relativa al Bahrein è inserita in ordine alfabetico:

«Bahrein

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

9) La voce relativa al Bangladesh è sostituita dalla seguente:

«Bangladesh

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio
B1020 — B1115			
della voce B1120: — tutti gli altri rifiuti			della voce B1120: — catalizzatori esausti, esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori, contenenti cromo
B1130 — B2010			
			B2020
B2030 — B3010			
della voce B3020: — tutti gli altri rifiuti			della voce B3020: — rifiuti e residui di carta o cartone non imbianchiti o di carta o cartone increspati
della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti			della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati
B3035 — B4030			
GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
miscela di B1010 e B1050			
miscela di B1010 e B1070			
miscela di B3040 e B3080			

miscela B1010			
miscela B2010			
miscela B2030			
			miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione			
miscela B3010 perfluoro alcossi alcano			
della miscela B3020: — tutte le altre miscele di rifiuti			della miscela B3020: — miscele comprendenti carta e cartone
miscela B3030			
miscela B3040			
miscela B3050»			

10) La voce relativa alla Bielorussia è sostituita dalla seguente:

«Bielorussia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1160	
	B1170 — B1210		
		B1220	
	B1230 — B1240		
		B1250 — B3035	
della voce B3040: — rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)	della voce B3040: — tutti gli altri rifiuti		
		B3050	
	della voce B3060: — fecce di vino	della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti	
		B3065 — B3070	
	B3080		
		B3090 — B3130	
	B3140		
		B4010 — B4030	

		GB040 — GG030	
	GG040		
		GH013 — GN030	
Miscele di rifiuti			
		miscela di B1010 e B1050	
		miscela di B1010 e B1070	
	miscela di B3040 e B3080		
		miscela B1010	
		miscela B2010	
		miscela B2030	
		miscela B3010 <i>rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati</i>	
		miscela B3010 <i>rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione</i>	
		miscela B3010 <i>perfluoro alcossi alcano</i>	
		miscela B3020	
		miscela B3030	
	miscela B3040		
		miscela B3050»	

11) La voce relativa al Benin è sostituita dalla seguente:

«Benin

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

12) La voce seguente relativa alle Bermuda è inserita in ordine alfabetico:

«Bermuda

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

13) La voce seguente relativa alla Bolivia è inserita in ordine alfabetico:

«**Bolivia**

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

14) La voce relativa al Brasile è sostituita dalla seguente:

«**Brasile**

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di alluminio — rottami di stagno — rottami di titanio	della voce B1010: — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo
	B1020		
		B1030	
	B1031 — B1040		B1031 — B1040
		B1050	
	B1060		
		B1070	
	B1080 — B1090		B1080 — B1090

	<p>della voce B1100:</p> <ul style="list-style-type: none"> — schiumature e scorie di zinco: <ul style="list-style-type: none"> — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 % 	<p>della voce B1100:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zinco commerciale solido — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse 	<p>della voce B1100:</p> <ul style="list-style-type: none"> — schiumature e scorie di zinco: <ul style="list-style-type: none"> — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
		B1115	
	B1120		B1120
		B1130	
	B1140		B1140
		B1150	
	B1160 — B1220		B1160 — B1220
		B1230 — B2020	
	B2030		B2030
		B2040 — B3050	
B3060 — B3070			
		B3080 — B3130	
B3140			
		B4010 — B4030	
			GB040 — GC020
	GC030 — GC050		GC030 — GC050

		GE020 — GF010	
	GG030 — GG040		GG030 — GG040
		GH013	
GN010 — GN030			

Miscele di rifiuti

			miscela di B1010 e B1050
			miscela di B1010 e B1070
		miscela di B3040 e B3080	
			miscela B1010
		miscela B2010	
		miscela B2030	
		miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati	
		miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione	
		miscela B3010 perfluoro alcossi alcano	
		miscela B3020	
		miscela B3030	
		miscela B3040	
		miscela B3050»	

15) La voce relativa al Burkina Faso è sostituita dalla seguente:

«Burkina Faso

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

16) La voce seguente relativa alla Cambogia è inserita in ordine alfabetico:

«Cambogia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di cobalto — rottami di titanio — rottami di vanadio — rottami di cromo	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare		della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare
della voce B1020: — rottami di antimonio — rottami di berillio — rottami di selenio — rottami di tellurio	della voce B1020: — rottami di cadmio — rottami di piombo (escluse batterie al piombo e acido)		della voce B1020: — rottami di cadmio — rottami di piombo (escluse batterie al piombo e acido)
	B1030 — B1080		B1030 — B1080
B1090			
	B1100 — B1140		B1100 — B1140
B1150			
	B1160 — B2100		B1160 — B2100
B2110 — B2130			
	B3010		B3010
B3020			
	B3030 — B3035		B3030 — B3035
B3040			
	B3050 — B3060		B3050 — B3060

B3065			
	B3070 — B4030		B3070 — B4030
	GB040 — GF010		GB040 — GF010
GG030 — GG040			
	GH013 — GN030		GH013 — GN030

Miscele di rifiuti

miscela di B1010 e B1050			
miscela di B1010 e B1070			
miscela di B3040 e B3080			
miscela B1010			
	miscela B2010		miscela B2010
	miscela B2030		miscela B2030
miscela B3010 <i>rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati</i>			
miscela B3010 <i>rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione</i>			
miscela B3010 <i>perfluoro alcani</i>			
miscela B3020			
miscela B3030			
miscela B3040			
	miscela B3050		miscela B3050»

17) La voce relativa al Cile è sostituita dalla seguente:

«Cile

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

18) La voce relativa al Taipei cinese è sostituita dalla seguente:

«Taipei cinese»

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo		della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di germanio
della voce B1020: — rottami di cadmio — rottami di piombo (escluse batterie al piombo e acido) — rottami di selenio	della voce B1020: — rottami di antimonio — rottami di berillio — rottami di tellurio		
	B1030 — B1031		
B1040			
	B1050		
B1060			
	B1070 — B1090		
	della voce B1100: — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco

	B1115 — B1150		
B1160			
	B1170 — B1240		
B1250			
	B2010 — B2030		
	della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti		della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive
	B2060 — B2130		
	della voce B3010: — rottami di plastica composti di poliuretano (non contenente CFC) — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione		della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati, tranne poliuretano (non contenente CFC) — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati: — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossialcano — tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)
			B3020
	B3030 — B3035		
			B3040 — B3050
	B3060 — B3070		
			B3080

B3090 — B3100			
	B3110 — B4030		
GB040 — GC030			
	GC050		
			GE020
	GF010 — GG040		
			GH013
GN010			
	GN020 — GN030		
Miscele di rifiuti			
	miscela di B1010 e B1050		
	miscela di B1010 e B1070		
	miscela di B3040 e B3080		
	miscela B1010		
	miscela B2010		
	miscela B2030		
			miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
	miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione		
	miscela B3010 perfluoro alcossi alcano		
			miscela B3020
	miscela B3030		
			miscela B3040
			miscela B3050»

19) La voce relativa alla Colombia è sostituita dalla seguente:

«Colombia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1070	
			B1080
		B1090	
		della voce B1100: — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %	della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn) — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
		B1115 — B1150	
			B1160
		B1170 — B1190	
			B1200
		B1210	
			B1220
		B1230 — B1250	
		della voce B2010: — tutti gli altri rifiuti	della voce B2010: — rifiuti di mica
		B2020 — B2030	
		della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive

		B2060 — B3020	
		<p>della voce B3030:</p> <ul style="list-style-type: none"> — cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati): <ul style="list-style-type: none"> — - non cardati né pettinati — - altri — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati: <ul style="list-style-type: none"> — pettinacce di lana o di peli fini di animali — altri cascami di lana o di peli fini di animali — cascami di peli grossolani di animali — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) <ul style="list-style-type: none"> — cascami di filatura (compresi i cascami di fili) — sfilacciati — altri — stoppe e cascami di lino — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) — cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati): <ul style="list-style-type: none"> — fibre sintetiche — fibre artificiali — indumenti ed altri articoli tessili usurati — stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili: <ul style="list-style-type: none"> — selezionati — altri 	<p>della voce B3030:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee) — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove
		B3035 — B3040	
		<p>della voce B3050:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di sughero: sughero frantumato, granulato o polverizzato 	<p>della voce B3050:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari

		della voce B3060: — fecce di vino — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale	della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti
			B3065
		della voce B3070: rifiuti di capelli umani rifiuti di paglia	della voce B3070: micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali
		B3080	
			B3090 — B3100
		B3110 — B3130	
			B3140 — B4010
		B4020 — B4030	
		GB040 — GC010	
			GC020
		GC030 — GF010	
			GG030 — GG040
		GH013	
			GN010 — GN030
Miscele di rifiuti			
			miscela di B1010 e B1070
		tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»	

20) La voce relativa alla Costa Rica è sostituita dalla seguente:

«Costa Rica

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010 — B3050		B1010 — B3050

B3060 — B3070			
	B3080		B3080
B3090 — B3110			
	B3120 — B4030		B3120 — B4030
	GB040 — GH013		GB040 — GH013
GN010 — GN030			
Miscele di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006		tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

21) La voce relativa alla Costa d'Avorio è sostituita dalla seguente:

«Costa d'Avorio

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

22) La voce relativa al Congo (Repubblica democratica del Congo) è sostituita dalla seguente:

«Repubblica democratica del Congo

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

23) La voce seguente relativa alla Repubblica dominicana è inserita in ordine alfabetico:

«Repubblica dominicana

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

24) La voce seguente relativa all'Ecuador è inserita in ordine alfabetico:

«Ecuador

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

25) La voce relativa all'Egitto è sostituita dalla seguente:

«Egitto

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010 — B1070		
B1080 — B4030			
GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

26) La voce seguente relativa a El Salvador è inserita in ordine alfabetico:

«El Salvador

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

27) La voce seguente relativa all'Etiopia è inserita in ordine alfabetico:

«Etiopia

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

28) La voce seguente relativa alla Polinesia francese è inserita in ordine alfabetico:

«Polinesia francese

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

29) La voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:

«Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

30) La voce seguente relativa alla Gambia è inserita in ordine alfabetico:

«Gambia

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006		tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

31) La voce seguente relativa al Ghana è inserita in ordine alfabetico:

«Ghana

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

32) La voce relativa al Guatemala è sostituita dalla seguente:

«Guatemala

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

33) La voce seguente relativa alla Guinea (Repubblica di Guinea) è inserita in ordine alfabetico:

«Guinea (Repubblica di Guinea)

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

34) La voce relativa alla Guyana è sostituita dalla seguente:

«Guyana

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

35) La voce relativa all'Honduras è sostituita dalla seguente:

«Honduras

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

36) La voce relativa a Hong Kong (Cina) è sostituita dalla seguente:

«Hong Kong (Cina)

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010 — B1020
B1030 — B1031			
			B1040 — B1050
B1060 — B1090			
della voce B1100: — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame			della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)

			<ul style="list-style-type: none"> — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
			B1115 — B1130
B1140 — B1190			
			B1200
B1210 — B1240			
			B1250 — B2060
B2070 — B2080			
			B2090
B2100 — B2130			
			B3010 — B3030
B3035			
			B3040 — B3060
B3065			
			B3070 — B3090
B3100 — B3130			
			B3140
B4010 — B4030			
			GB040 — GN030
Miscela di rifiuti			
miscela di B1010 e B1070			
			tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

37) La voce relativa a Israele è soppressa.

38) La voce relativa al Kuwait è sostituita dalla seguente:

«Kuwait

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

39) La voce relativa al Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

«Kirghizistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di torio			della voce B1010: tutti gli altri rifiuti
B1020 — B1115			
della voce B1120: — tutti i lantanidi (metalli delle terre rare)			della voce B1120: — tutti metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A
			B1130
B1140			
			B1150
B1160 — B1240			
			B1250
B2010			
			B2020
della voce B2030: — fibre a base di ceramica, non specificate né comprese altrove			della voce B2030: — rifiuti e rottami di cermet (composti ceramici metallici)
B2040 — B2130			
della voce B3010: — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione			della voce B3010: — rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati

— i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati: — perfluoroetilene/propilene (FEP) — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluoroviniletere (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilviniletere (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF)			
			B3020
della voce B3030: — stoppe e cascami di lino — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)			della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti
B3035 — B3040			
			B3050
della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti			della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove
			B3065
B3070 — B4030			
GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
			tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

40) La voce relativa alla Liberia è sostituita dalla seguente:

«Liberia

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

41) La voce relativa a Macao (Cina) è sostituita dalla seguente:

«Macao (Cina)»

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

42) La voce relativa al Madagascar è sostituita dalla seguente:

«Madagascar»

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

43) La voce relativa al Malawi è sostituita dalla seguente:

«Malawi»

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

44) La voce relativa alla Malaysia è sostituita dalla seguente:

«Malaysia»

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010 — B1070
	B1080		
			B1090
	della voce B1100: — schiumature e scorie di zinco: — scorie di superficie derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn) — scorie di fondo derivanti dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn) — scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)		della voce B1100: — zinco commerciale solido — schiumature e scorie di zinco: — schiumature da fonderia di zinco — schiumature di alluminio (o schiume), scorie salate escluse — rifiuti di rivestimenti refrattari, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione di rame

	<ul style="list-style-type: none"> — scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn) — scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni — tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 % 		
			B1115
	B1120 — B1190		
			B1200 — B2030
della voce B2040: — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — rottami di calcestruzzo	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		della voce B2040: — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD) — zolfo in forma solida — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruri di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio) — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio
B2060 — B2130			
			B3010 — B3020
della voce B3030: — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.)	della voce B3030: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati: — pettinacce di lana o di peli fini di animali — altri cascami di lana o di peli fini di animali — cascami di peli grossolani di animali		della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti
			B3035 — B3050

	<p>della voce B3060:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove — degreas: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale 		<p>della voce B3060:</p> <ul style="list-style-type: none"> — fecce di vino — rifiuti di pesce — gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
	B3065		
<p>della voce B3070:</p> <ul style="list-style-type: none"> — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali 			<p>della voce B3070:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia
			B3080 — B3140
	B4010 — B4020		
B4030			
GB040 — GG040			
			GH013
	GN010 — GN030		
Miscela di rifiuti			
			tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

45) La voce seguente relativa alle Maldive è inserita in ordine alfabetico:

«Maldive

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

46) La voce relativa al Mali è sostituita dalla seguente:

«Mali

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

47) La voce relativa a Maurizio (Repubblica di Maurizio) è sostituita dalla seguente:

«Maurizio (Repubblica di Maurizio)

a	b	c	d
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

48) La voce relativa alla Moldova (Repubblica di Moldova) è sostituita dalla seguente:

«Moldova (Repubblica di Moldova)

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio
B1020 — B2010			
			B2020
B2030 — B3010			
			B3020
B3030 — B4030			

GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
			miscela B3020
tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

49) La voce relativa al Montenegro è sostituita dalla seguente:

«Montenegro

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

50) La voce seguente relativa a Montserrat è inserita in ordine alfabetico:

«Montserrat

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

51) La voce relativa al Marocco è sostituita dalla seguente:

«Marocco

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)		della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti
	della voce B1020: — rottami di selenio — rottami di tellurio		della voce B1020: — tutti gli altri rifiuti
	B1030 — B1240		
	B1250		B1250
		B2010 — B2020	

	B2030		
	<p>della voce B2040:</p> <ul style="list-style-type: none"> — solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolfurazione dei gas di scarico (FGD) — rifiuti di rivestimenti o pannelli di gesso provenienti dalla demolizione di edifici — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive — rottami di calcestruzzo — rottami di vetro contenenti litio-tantalio e litio-niobio 	<p>della voce B2040:</p> <ul style="list-style-type: none"> — zolfo in forma solida — calcare proveniente dalla produzione del calcio cianammide (avente un pH inferiore a 9) — cloruri di sodio, calcio e potassio — carborundum (carburo di silicio) 	
	B2060 — B2130		
	<p>della voce B3010:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati: <ul style="list-style-type: none"> — perfluoro alcossi alcano — tetrafluoroetilene/perfluorovinilene (PFA) — tetrafluoroetilene/perfluorometilvinilene (MFA) — fluoruro di polivinile (PVF) — polifluoruro di vinilidene (PVDF) 	<p>della voce B3010:</p> <ul style="list-style-type: none"> — rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati — i seguenti rifiuti contenenti polimeri fluorurati: <ul style="list-style-type: none"> — -perfluoroetilene/propilene (FEP) 	
		B3020	
		<p>della voce B3030:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti gli altri rifiuti 	<p>della voce B3030:</p> <ul style="list-style-type: none"> — indumenti ed altri articoli tessili usurati
		B3035	
	B3040		

		B3050	
	B3060 — B3130		
	B3140		B3140
	B4010 — B4030		
	GB040 — GN030		
Miscele di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

52) La voce seguente relativa alla Namibia è inserita in ordine alfabetico:

«Namibia

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

53) La voce relativa al Nepal è sostituita dalla seguente:

«Nepal

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di zinco — rottami di magnesio — rottami di bismuto — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare	della voce B1010: — rottami di nichel — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di cromo	della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di ferro e acciaio — rottami di alluminio — rottami di stagno	della voce B1010: — rottami di rame
B1020 — B1190			
	B1200		

B1210 — B2040			
	B2060		
B2070 — B3010			
della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — altri, includendo ma non limitatamente a: 1. cartoni laminati 2. residui non selezionati	della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)		
B3030 — B4030			
GB040 — GF010			
	GG030 — GG040		
GH013 — GN030			
Miscele di rifiuti			
	miscela B3020		
tutte le altre miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

54) La voce relativa alla Nuova Zelanda è soppressa.

55) La voce seguente relativa al Niger è inserita in ordine alfabetico:

«Niger

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
B1010 — B1240			

	B1250		B1250
B2010 — B3010			
	B3020 — B3030		B3020 — B3030
B3035			
della voce B3040: — altri rifiuti di gomma (esclusi i rifiuti precisati altrove)	della voce B3040: — rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)		della voce B3040: — rifiuti e residui di gomma indurita (ad esempio ebanite)
	B3050		B3050
B3060 — B3130			
	B3140		B3140
B4010 — B4030			
GB040 — GN030			

Miscele di rifiuti

	miscela di B1010 e B1050		miscela di B1010 e B1050
	miscela di B1010 e B1070		miscela di B1010 e B1070
miscela di B3040 e B3080			
	miscela B1010		miscela B1010
miscela B2010			
	miscela B2030		miscela B2030
miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati			
miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione			
	miscela B3010 perfluoro alcossi alcano		miscela B3010 perfluoro alcossi alcano
	miscela B3020		miscela B3020
	miscela B3030		miscela B3030
	miscela B3040		miscela B3040
	miscela B3050		miscela B3050»

56) La voce relativa al Pakistan è sostituita dalla seguente:

«Pakistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1080	
			B1090
		B1100	
			B1115
		B1120 — B2130	
			B3010
		B3020 — B3035	
			B3040
		B3050	
della voce B3060: — fecce di vino — degreas: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatizzati — gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao		della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove	della voce B3060: — rifiuti di pesce — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale
B3065			
		B3070	
			B3080
		B3090 — B3130	
			B3140
		B4010 — B4020	
B4030			
		GB040 — GC010	
GC020 — GC030			
		GC050 — GG040	
			GH013
GN010			

			GN020 — GN030
Miscele di rifiuti			
		miscela di B1010 e B1050	
		miscela di B1010 e B1070	
	miscela di B3040 e B3080		miscela di B3040 e B3080
		miscela B1010	
		miscela B2010	
		miscela B2030	
			miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
			miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
			miscela B3010 perfluoro alcossi alcano
		miscela B3020	
		miscela B3030	
			miscela B3040»
		miscela B3050	

57) La voce seguente relativa a Papua Nuova Guinea è inserita in ordine alfabetico:

«Papua Nuova Guinea

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

58) La voce relativa al Paraguay è sostituita dalla seguente:

«Paraguay

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

59) La voce relativa al Perù è sostituita dalla seguente:

«Perù

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

60) La voce relativa alle Filippine è sostituita dalla seguente:

«Filippine

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — rottami di cobalto — rottami di cromo			della voce B1010: — tutti gli altri rifiuti
B1020 — B1030			
	B1031 — B1050		
B1060			
	B1070 — B1080		
B1090			
	B1100 — B1120		
B1130 — B1140			
	B1150 — B1240		
		B1250	
B2010			
		B2020 — B2030	
della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti	della voce B2040: — scorie derivanti dalla produzione del rame, chimicamente stabilizzate, con elevato contenuto di ferro (oltre il 20 %) e trattate conformemente alle specifiche industriali (ad esempio, DIN 4301 e DIN 8201), destinate principalmente alla costruzione e alle applicazioni abrasive		
B2060 — B2130			
			B3010
		B3020	
B3030			

		B3035	
B3040			
		B3050	
B3060 — B4030			
	GB040 — GC030		
GC050			
		GE020 — GF010	
GG030			
	GG040		
			GH013
GN010 — GN030			

Miscele di rifiuti

della miscela di B1010 e B1050: — miscele comprendenti rottami di cobalto			della miscela di B1010 e B1050: — tutte le altre miscele di rifiuti
della miscela di B1010 e B1070: — miscele comprendenti rottami di cobalto			della miscela di B1010 e B1070: — tutte le altre miscele di rifiuti
miscela di B3040 e B3080			
della miscela B1010: — miscele comprendenti rottami di cobalto			della miscela B1010: — tutte le altre miscele di rifiuti
miscela B2010			
miscela B2030			
			miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
			miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione
			miscela B3010 perfluoro alcoli alcano
		miscela B3020	
		miscela B3030	

miscela B3040			
		miscela B3050»	

61) La voce relativa alla Russia (Federazione russa) è sostituita dalla seguente:

«Russia (Federazione russa)

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			B1010 — B1031
			B1050 — B1160
	B1170 — B1200		
	B1220		
			B1230
	B1240		
			B1250 — B3010
			B3030 — B3035
B3040			
			B3050
	B3060		
			B3065 — B3110
B3140			
			B4010 — B4030
			GB040 — GC050
GE020			
	GG030 — GG040		
			GH013 — GN030»

62) La voce relativa al Ruanda è sostituita dalla seguente:

«Ruanda

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

63) La voce seguente relativa a Santa Lucia è inserita in ordine alfabetico:

«Santa Lucia

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

64) La voce seguente relativa a Saint Vincent e Grenadine è inserita in ordine alfabetico:

«Saint Vincent e Grenadine

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

65) La voce relativa al Senegal è sostituita dalla seguente:

«Senegal

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
B1010 — B3020			
della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti	della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati		
B3035 — B3130			
	B3140		
B4010 — B4030			
GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

66) La voce relativa alla Serbia è sostituita dalla seguente:

«Serbia

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

67) La voce relativa alle Seychelles è sostituita dalla seguente:

«Seychelles

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
B1010 — B3040			
della voce B3050: — rifiuti e residui di legno, agglomerati o no in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari			della voce B3050: — rifiuti di sughero: sughero frantumato, granulato o polverizzato
della voce B3060: — tutti gli altri rifiuti			della voce B3060: — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove
B3065 — B4030			
GB040 — GE020			
			GF010
GG030 — GN030			
Miscele di rifiuti			
tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

68) La voce relativa a Singapore è sostituita dalla seguente:

«Singapore

a	b	c	d
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

69) La voce relativa al Tagikistan è sostituita dalla seguente:

«Tagikistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010 — B1150		
B1160 — B1200			
	B1210 — B1240		
B1250			
	B2010 — B2030		
della voce B2040: — rottami di calcestruzzo	della voce B2040: — tutti gli altri rifiuti		
	B2060 — B2110		
B2120 — B2130			
	B3010 — B3020		
della voce B3030: — cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati): — non cardati né pettinati — altri — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filatura ma esclusi gli sfilacciati: — pettinacce di lana o di peli fini di animali — altri cascami di lana o di peli fini di animali — cascami di peli grossolani di animali — stoppe e cascami di lino — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramiè) — stoppe e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di sisal ed altre fibre tessili del genere <i>Agave</i> — stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di cocco	della voce B3030: — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) — cascami di filatura (compresi i cascami di fili) — sfilacciati — altri — cascami di fibre sintetiche o artificiali (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati): — fibre sintetiche — fibre artificiali — indumenti ed altri articoli tessili usurati — stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili: — selezionati — altri		

— stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee)			
— stoppe, pettinacce e cascami (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) di ramiè ed altre fibre vegetali tessili, non specificate né comprese altrove			
	B3035 — B3040		
B3050			
della voce B3060: — fecce di vino — rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, in forma di pellet o no, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati né compresi altrove — degrass: residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	della voce B3060: — rifiuti di ossa o di corna, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati — rifiuti di pesce — gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao — altri rifiuti dell'industria agroalimentare, esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e alle norme nazionali e internazionali per il consumo umano e animale		
	B3065		
B3070			
	B3080		
B3090 — B3120			
	B3130 — B3140		
B4010 — B4020			
	B4030		
	GB040 — GC020		
GC030			
	GC050 — GF010		
GG030 — GG040			
	GH013		
GN010 — GN030			
Miscela di rifiuti			
	tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

70) La voce relativa alla Thailandia è sostituita dalla seguente:

«Thailandia

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
		B1010 — B1100	
	B1115		
		B1120 — B1150	
	B1160		
		B1170 — B2040	
	B2060		
		B2070	
	B2080		
		B2090 — B2110	
	B2120 — B2130		
	B3010		B3010
		B3020 — B3035	
della voce B3040: — rifiuti di pneumatici		della voce B3040: — tutti gli altri rifiuti	
		B3050 — B3070	
della voce B3080: — rifiuti di pneumatici		della voce B3080: — tutti gli altri rifiuti	
		B3090 — B3130	
della voce B3140: — rifiuti di pneumatici		della voce B3140: — tutti gli altri rifiuti	
		B4010 — B4020	
			B4030
		GB040	
	GC010 — GC020		
GC030			
		GC050 — GF010	
	GG030 — GG040		
	GH013		GH013
			GN010 — GN030

Miscele di rifiuti			
		miscela di B1010 e B1050	
		miscela di B1010 e B1070	
della miscela di B3040 e B3080: — miscele comprendenti rifiuti di pneumatici		della miscela di B3040 e B3080: — tutte le altre miscele di rifiuti	
		miscela B1010	
		miscela B2010	
		miscela B2030	
	<i>miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati</i>		
	<i>miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione</i>		
	<i>miscela B3010 perfluoro alcossi alcano</i>		
		miscela B3020	
		miscela B3030	
della miscela B3040: — miscele comprendenti rifiuti di pneumatici		della miscela B3040: — tutte le altre miscele di rifiuti	
		miscela B3050»	

71) La voce relativa al Togo è sostituita dalla seguente:

«Togo

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

72) La voce seguente relativa a Trinidad e Tobago è inserita in ordine alfabetico:

«Trinidad e Tobago»

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

73) La voce relativa alla Tunisia è sostituita dalla seguente:

«Tunisia»

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
	B1010		B1010
B1020 — B1220			
	B1230 — B1240		B1230 — B1240
B1250 — B3010			
della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — altri, includendo ma non limitatamente a: 1. cartoni laminati 2. residui non selezionati	della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)		della voce B3020: rifiuti e residui di carta o cartone consistenti in: — carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati — altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata — carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe)
	della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti	della voce B3030: — indumenti ed altri articoli tessili usurati	della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti
	B3035 — B3065		B3035 — B3065
della voce B3070: — micelio fungino non attivato derivante dalla produzione di penicillina, da utilizzare nell'alimentazione degli animali	della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia		della voce B3070: — rifiuti di capelli umani — rifiuti di paglia
	B3080		B3080

B3090 — B4030			
GB040 — GN030			
Miscele di rifiuti			
miscela di B1010 e B1050			
miscela di B1010 e B1070			
	miscela di B3040 e B3080		miscela di B3040 e B3080
	miscela B1010		miscela B1010
miscela B2010			
miscela B2030			
	miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati		miscela B3010 rottami di plastica composti di polimeri e di copolimeri non alogenati
miscela B3010 rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione			
miscela B3010 perfluoro alcolici alcano			
	miscela B3020		miscela B3020
	miscela B3030		miscela B3030
	miscela B3040		miscela B3040
	miscela B3050		miscela B3050»

74) La voce seguente relativa all'Uzbekistan è inserita in ordine alfabetico:

«Uzbekistan

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
			della voce B1010: — tutti i rifiuti eccetto metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio)
			B1020
			B1031

			B1050 — B1090
			della voce B1100: — tutti i rifiuti eccetto scorie della lavorazione dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni
			B1115 — B1120
			B1140
			B1200 — B2030
			della voce B2040: — tutti i rifiuti eccetto solfato di calcio parzialmente raffinato proveniente dalla desolforazione dei gas di scarico (FGD)
			B2060 — B3060
			B3070 — B3090
			B3120 — B4030
			GB040 — GC030
			GE020
			GG030 — GN030
Miscele di rifiuti			
			tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»

75) La voce relativa al Vietnam è sostituita dalla seguente:

«Vietnam

a	b	c	d
Rifiuti singoli			
della voce B1010: — metalli preziosi (oro, argento, gruppo del platino, escluso il mercurio) — rottami di tantalio — rottami di cobalto — rottami di bismuto — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, indio, niobio, renio e gallio — rottami di torio — rottami delle terre rare			della voce B1010: — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di molibdeno — rottami di magnesio — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di manganese — rottami di cromo
della voce B1020: — tutti gli altri rifiuti			della voce B1020: — rottami di antimonio

B1030 — B1060			
			B1070
B1080 — B1180			
			B1190 — B1220
B1230 — B2010			
			B2020
B2030 — B2070			
			B2080
B2090 — B2130			
			B3010 — B3020
della voce B3030: — tutti gli altri rifiuti			della voce B3030: — cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati): — non cardati né pettinati — altri
B3035			
			B3040
B3050 — B3070			
			B3080
B3090 — B3130			
			B3140
B4010 — B4030			
GB040			
			GC010 — GC020
GC030 — GC050			
			GE020
GF010 — GG040			
			GH013
GN010 — GN030			

Miscele di rifiuti

tutte le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			
--	--	--	--

76) La voce seguente relativa a Wallis e Futuna è inserita in ordine alfabetico:

«Wallis e Futuna

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

77) La voce seguente relativa allo Zimbabwe è inserita in ordine alfabetico:

«Zimbabwe

a	b	c	d
Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III e le miscele di rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III A del regolamento (CE) n. 1013/2006»			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 734/2014 DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	67,6
	TR	90,6
	XS	59,1
	ZZ	72,4
0707 00 05	MK	34,9
	TR	80,6
	ZZ	57,8
0709 93 10	TR	103,8
	ZZ	103,8
0805 50 10	AR	109,8
	BO	136,6
	TR	107,6
	UY	127,1
	ZA	124,3
	ZZ	121,1
0808 10 80	AR	127,0
	BR	88,9
	CL	92,2
	NZ	131,5
	US	144,9
	ZA	124,9
	ZZ	118,2
	ZZ	118,2
0808 30 90	AR	70,6
	CL	106,2
	NZ	200,8
	ZA	100,1
	ZZ	119,4
0809 10 00	MK	88,5
	TR	238,6
	ZZ	163,6
0809 29 00	TR	254,2
	ZZ	254,2
0809 30	TR	141,4
	XS	54,4
	ZZ	97,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio di associazione istituito con l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo all'adozione di una decisione del Consiglio di associazione sull'inclusione nell'allegato XVIII delle rispettive indicazioni geografiche protette nel territorio delle parti

(2014/429/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo») è stato siglato il 22 marzo 2011 e firmato il 29 giugno 2012.
- (2) L'accordo, a norma del suo articolo 353, paragrafo 4, è stato applicato a titolo provvisorio con Nicaragua, Honduras e Panama dal 1° agosto 2013, con El Salvador e Costa Rica dal 1° ottobre 2013 e con il Guatemala dal 1° dicembre 2013.
- (3) A norma dell'articolo 353, paragrafo 5, dell'accordo, ciascuna parte ha adempiuto a quanto prescritto dall'articolo 244 e dall'articolo 245, paragrafo 1, lettere a) e b), in relazione all'applicazione della legislazione sulle indicazioni geografiche e sulla registrazione e protezione delle indicazioni geografiche pertinenti elencate nell'allegato XVII dell'accordo.
- (4) L'articolo 4 dell'accordo istituisce un Consiglio di associazione che deve, tra l'altro, vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'accordo e sovrintendere alla sua attuazione.
- (5) A norma dell'articolo 245, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve, nel corso della sua prima riunione, adottare una decisione che include nell'allegato XVIII («Indicazioni geografiche protette») tutte le denominazioni dell'allegato XVII («Elenco delle denominazioni di cui chiedere la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche nel territorio delle parti») cui sia stata riconosciuta la protezione come indicazioni geografiche a seguito dell'esame favorevole a cura delle autorità nazionali o regionali competenti delle parti («decisione del Consiglio di associazione»).
- (6) La decisione del Consiglio di associazione riguarda anche altre indicazioni geografiche dell'America centrale, elencate nella dichiarazione comune, acclusa all'accordo, «Denominazioni per cui è stata chiesta la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche in una Repubblica di una parte America centrale», purché siano state registrate come indicazioni geografiche nella parte di origine e in seguito siano state oggetto di esame favorevole a cura dell'autorità competente dell'Unione.
- (7) Le obiezioni sollevate avverso la registrazione del Banano de Costa Rica nell'Unione sono respinte in quanto non sono conformi ai criteri specificati nella consultazione pubblica o, se ammissibili, non sono fondate. Nella consultazione pubblica non sono state sollevate altre obiezioni.
- (8) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Consiglio di associazione con riguardo alle indicazioni geografiche da inserire nell'allegato XVIII dell'accordo.
- (9) La posizione dell'Unione dovrebbe di conseguenza basarsi sul progetto di decisione accluso del Consiglio di associazione,

⁽¹⁾ GUL 346 del 15.12.2012, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 4 dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra, con riguardo alle indicazioni geografiche da inserire nell'allegato XVIII, parte A e parte B dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio di associazione possono concordare lievi correzioni tecniche del progetto di decisione del Consiglio di associazione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del Consiglio di associazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

PROGETTO DI

DECISIONE N. .../2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE**del****relativa alle indicazioni geografiche da includere nell'allegato XVIII dell'accordo**

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE,

visto l'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra («l'accordo»), in particolare l'articolo 245, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 353, paragrafo 4, la parte IV dell'accordo è applicata a titolo provvisorio con Nicaragua, Honduras e Panama dal 1° agosto 2013, con El Salvador e Costa Rica dal 1° ottobre 2013 e con il Guatemala dal 1° dicembre 2013.
- (2) Le indicazioni geografiche dell'Unione europea e dell'America centrale, che sono elencate nell'allegato XVII dell'accordo o nella dichiarazione comune «Denominazioni per cui è stata chiesta la registrazione ai fini della protezione come indicazioni geografiche in una Repubblica della parte America centrale» e che successivamente sono state oggetto di esame favorevole a cura delle autorità competenti dell'altra parte, sono elencate nell'allegato XVIII, conformemente al titolo VI e al titolo XIII della parte IV dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo unico***Modifiche dell'allegato XVIII**

Le indicazioni geografiche elencate nell'allegato della presente decisione sono incluse nell'allegato XVIII, parte A e parte B dell'accordo, come disposto nell'allegato della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a..., il

Per il Consiglio di associazione UE-America centrale,

[...]
per la Costa Rica

[...]
per El Salvador

[...]
per il Guatemala

[...]
per l'Honduras

[...]
per il Nicaragua

[...]
per Panama

[...]
per l'Unione europea

ALLEGATO

DELLA DECISIONE N. .../2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-AMERICA CENTRALE

ALLEGATO XVIII

INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

PARTE A

Indicazioni geografiche della parte UE protette nelle Repubbliche della parte America centrale ai sensi del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo

STATO MEMBRO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE O CLASSE DEL PRODOTTO
GERMANIA	Bayerisches Bier	Birra
GERMANIA	Münchener Bier	Birra
GERMANIA	Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
IRLANDA	Irish Cream	Alcolici
IRLANDA	Irish whiskey/Uisce Beatha/Eireannach/ Irish whisky	Alcolici
GRECIA	Oύζο (Ouzo) ⁽¹⁾	Alcolici
GRECIA	Σάμος (Samos)	Vini
SPAGNA	Bierzo	Vini
SPAGNA	Brandy de Jerez	Alcolici
SPAGNA	Campo de Borja	Vini
SPAGNA	Cariñena	Vini
SPAGNA	Castilla	Vini
SPAGNA	Cataluña	Vini
SPAGNA	Cava	Vini
SPAGNA	Empordá (Ampurdán)	Vini
SPAGNA	Idiazábal	Formaggi
SPAGNA	Jamón de Teruel	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SPAGNA	Jerez — Xérès- Sherry	Vini
SPAGNA	Jijona	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria

⁽¹⁾ Prodotto della Grecia o di Cipro.

STATO MEMBRO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE O CLASSE DEL PRODOTTO
SPAGNA	Jumilla	Vini
SPAGNA	La Mancha	Vini
SPAGNA	Los Pedroches	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
SPAGNA	Málaga	Vini
SPAGNA	Manzanilla — Sanlúcar de Barrameda	Vini
SPAGNA	Navarra	Vini
SPAGNA	Penedès	Vini
SPAGNA	Priorat	Vini
SPAGNA	Queso Manchego ⁽¹⁾	Formaggi
SPAGNA	Rías Baixas	Vini
SPAGNA	Ribera del Duero	Vini
SPAGNA	Rioja	Vini
SPAGNA	Rueda	Vini
SPAGNA	Somontano	Vini
SPAGNA	Toro	Vini
SPAGNA	Turrón de Alicante	Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria e biscotteria
SPAGNA	Utiel-Requena	Vini
SPAGNA	Valdepeñas	Vini
SPAGNA	Valenza	Vini
FRANCIA	Alsace	Vini
FRANCIA	Anjou	Vini
FRANCIA	Armagnac	Alcolici
FRANCIA	Beaujolais	Vini
FRANCIA	Bordeaux	Vini
FRANCIA	Bourgogne	Vini
FRANCIA	Brie de Meaux ⁽²⁾	Formaggi
FRANCIA	Cadillac	Vini

⁽¹⁾ Registrato in Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica e in Salvador.

⁽²⁾ Registrato in Costa Rica, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Salvador e Guatemala.

STATO MEMBRO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE O CLASSE DEL PRODOTTO
FRANCIA	Calvados	Alcolici
FRANCIA	Camembert de Normandie ⁽¹⁾	Formaggi
FRANCIA	Canard à foie gras du Sud-Ouest	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FRANCIA	Chablis	Vini
FRANCIA	Champagne	Vini
FRANCIA	Châteauneuf-du-Pape	Vini
FRANCIA	Cognac	Alcolici
FRANCIA	Comté	Formaggi
FRANCIA	Côtes de Provence	Vini
FRANCIA	Côtes du Rhône	Vini
FRANCIA	Côtes du Roussillon	Vini
FRANCIA	Emmental de Savoie ⁽²⁾	Formaggi
FRANCIA	Graves (Graves de Vayres)	Vini
FRANCIA	Haut-Médoc	Vini
FRANCIA	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	Olio essenziale di lavanda
FRANCIA	Jambon de Bayonne	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
FRANCIA	Languedoc (Coteaux du Languedoc)	Vini
FRANCIA	Margaux	Vini
FRANCIA	Médoc	Vini
FRANCIA	Pommard	Vini
FRANCIA	Pruneaux d'Agen	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati — Prugne secche cotte
FRANCIA	Reblochon	Formaggi
FRANCIA	Rhum de la Martinique	Alcolici
FRANCIA	Romanée Saint-Vivant	Vini
FRANCIA	Roquefort	Formaggi
FRANCIA	Saint-Emilion	Vini
FRANCIA	Saint-Julien	Vini

⁽¹⁾ Registrato in Costa Rica, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Salvador e Guatemala.

⁽²⁾ Registrato in Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica, Salvador e Guatemala.

STATO MEMBRO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE O CLASSE DEL PRODOTTO
FRANCIA	Sauternes	Vini
FRANCIA	Val de Loire	Vini
ITALIA	Asti	Vini
ITALIA	Barbaresco	Vini
ITALIA	Barbera d'Alba	Vini
ITALIA	Barbera d'Asti	Vini
ITALIA	Barolo	Vini
ITALIA	Brachetto d'Acqui	Vini
ITALIA	Conegliano Valdobbiadene — Prosecco	Vini
ITALIA	Dolcetto d'Alba	Vini
ITALIA	Fontina ⁽¹⁾	Formaggi
ITALIA	Franciacorta	Vini
ITALIA	Gorgonzola ⁽²⁾	Formaggi
ITALIA	Grana Padano ⁽³⁾	Formaggi
ITALIA	Grappa	Alcolici
ITALIA	Mortadella Bologna	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ITALIA	Parmigiano Reggiano ⁽⁴⁾	Formaggi
ITALIA	Prosciutto di Parma ⁽⁵⁾	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ITALIA	Prosciutto di S. Daniele	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ITALIA	Prosciutto toscano	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
ITALIA	Provolone Valpadana ⁽⁶⁾	Formaggi
ITALIA	Soave	Vini
ITALIA	Taleggio	Formaggi
ITALIA	Toscano	Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) olio d'oliva

⁽¹⁾ Registrato in Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica e Guatemala.

⁽²⁾ Registrato in Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica, Salvador e Guatemala.

⁽³⁾ Registrato in Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Salvador.

⁽⁴⁾ Registrato in Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica, Salvador e Guatemala.

⁽⁵⁾ Registrato in Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Salvador.

⁽⁶⁾ Registrato in Honduras, Nicaragua e Panama; procedure di opposizione pendenti in Costa Rica, Salvador e Guatemala.

STATO MEMBRO	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE O CLASSE DEL PRODOTTO
ITALIA	Toscana/Toscana	Vini
ITALIA	Vino Nobile di Montepulciano	Vini
CIPRO	Ζιβαρία (Zivania)	Alcolici
CIPRO	Κομματάρια (Commandaria)	Vini
CIPRO	Ούζο (Ouzo) ⁽¹⁾	Alcolici
UNGHERIA	Pálinka	Alcolici
UNGHERIA	Szegedi téliszalámi/Szegedi szalámi	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)
UNGHERIA	Tokaj	Vini
UNGHERIA	Törkölypálinka	Alcolici
AUSTRIA	Inländerrum	Alcolici
AUSTRIA	Jägertee/Jagertee/Jagatee	Alcolici
POLONIA	Polska Wódka/Polish Vodka	Alcolici
POLONIA	Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland	Alcolici
PORTOGALLO	Douro	Vini
PORTOGALLO	Porto, Port or Oporto	Vini
SLOVACCHIA	Vinohradnícka oblasť Tokaj	Vini
SVEZIA	Svensk Vodka/Swedish Vodka	Alcolici
REGNO UNITO	Scotch Whisky	Alcolici

PARTE B

Indicazioni geografiche delle Repubbliche della parte America centrale protette nella parte UE ai sensi del titolo VI (Proprietà intellettuale) della parte IV del presente accordo

PAESE	DENOMINAZIONE	PRODOTTI
Costa Rica	Café de Costa Rica	Caffè
Costa Rica	Banano de Costa Rica	Frutta
El Salvador	Café Apaneca-Ilamapetec	Caffè
[El Salvador]	[Bálsamo de El Salvador]	[Estratto di piante]

⁽¹⁾ Prodotto della Grecia o di Cipro.

PAESE	DENOMINAZIONE	PRODOTTI
Guatemala	Café Antigua	Caffè
Guatemala	Ron de Guatemala	Alcolici
Honduras	Cafés del Occidente Hondureño/Honduras Western Coffee	Caffè
Honduras	Café de Marcala	Caffè
Panama	Seco de Panamá	Alcolici

DECISIONE 2014/430/PESC DEL CONSIGLIO**del 3 luglio 2014****che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/355/PESC ⁽²⁾, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2014.
- (3) Il 9 aprile 2014 il Comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare la missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah per altri 12 mesi, fino al 30 giugno 2015.
- (4) L'EU BAM Rafah dovrebbe essere ulteriormente prorogata dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2015, sulla base del suo attuale mandato.
- (5) L'EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

1) l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5. Ciascun membro del personale resta subordinato all'autorità dello Stato o dell'istituzione dell'UE d'origine competente ed assolve i propri compiti operando esclusivamente nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ^(*).

^(*) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1);

2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 13***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 25 novembre 2005 al 31 dicembre 2011 è pari a 21 570 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 è pari a 970 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013 è pari a 980 000 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014 è pari a 940 000 EUR.

⁽¹⁾ Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

⁽²⁾ Decisione 2013/355/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, che modifica e proroga l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 16).

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 940 000 EUR.

2. Tutte le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi che contribuiscono finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
 3. L'EU BAM Rafah è responsabile dell'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine l'EU BAM Rafah firma un accordo con la Commissione.
 4. L'EU BAM Rafah è competente per eventuali richieste di indennizzo ed obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 1° luglio 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.
 5. L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 e i requisiti operativi dell'EU BAM Rafah, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
 6. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»;
- 3) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2015.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
S. GOZI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 26 giugno 2014****concernente i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio***[notificata con il numero C(2014) 4208]*

(2014/431/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri sono tenuti a stilare relazioni sui loro programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/CEE e, se necessario, a fornire ogni due anni alla Commissione, entro il 30 giugno, un aggiornamento delle informazioni sulla base dei moduli elaborati dalla Commissione.
- (2) L'Unione si adopera per massimizzare i vantaggi della legislazione unionale in materia di ambiente migliorandone l'attuazione, anche garantendo che i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare che indichino come essa viene attuata. Si dovrebbero instaurare a livello nazionale sistemi che divulgano attivamente tali informazioni, accompagnati da una rassegna, elaborata a livello unionale, dei risultati conseguiti dai singoli Stati membri ⁽²⁾.
- (3) La Commissione, nella comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei «Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!» ⁽³⁾, si è impegnata a rendere più accessibili ai cittadini le informazioni sulle acque reflue urbane, in particolare mediante una gestione e una divulgazione semplificate e trasparenti dei dati.
- (4) Le modifiche introdotte dalla presente decisione si basano sull'esercizio pilota che istituisce un quadro strutturato di attuazione e informazione, condotto nell'ambito delle iniziative della Commissione volte a elaborare un quadro regolamentare semplice, chiaro, stabile e prevedibile per le imprese, i lavoratori e i cittadini, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e aumentare la trasparenza ⁽⁴⁾.
- (5) I moduli adottati con decisione 93/481/CEE della Commissione ⁽⁵⁾ devono essere riveduti tenendo presente la necessità di semplificazione e maggiore trasparenza, la riduzione degli oneri amministrativi e le nuove impostazioni della gestione e della comunicazione dei dati. La suddetta decisione dovrebbe pertanto essere sostituita.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 91/271/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati i moduli per la comunicazione delle informazioni relative ai programmi nazionali di applicazione della direttiva 91/271/CEE, che figurano nell'allegato.

Articolo 2

La decisione 93/481/CEE è abrogata.

⁽¹⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.⁽²⁾ Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).⁽³⁾ COM(2014) 177 final.⁽⁴⁾ COM(2012) 746 final.⁽⁵⁾ Decisione 93/481/CEE della Commissione, del 28 luglio 1993, concernente i moduli di presentazione dei programmi nazionali di cui all'articolo 17 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (GU L 226 del 7.9.1993, pag. 23).

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2014

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMA DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE

Tabella 1

Informazioni di base

Stato membro:	
Data della comunicazione:	
Data di riferimento utilizzata per determinare casi di mancata conformità o termini non ancora scaduti (tabelle 2 e 3):	
Nome del referente per la comunicazione ⁽¹⁾ :	
Istituzione:	
Via:	
Codice postale:	
Città:	
Telefono:	
E-mail:	
Altre informazioni:	

⁽¹⁾ I dati personali (nome, telefono, ecc.) saranno registrati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Stato membro:

Tabella 2

A — Reti fognarie o SIA ⁽¹⁾ degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. non conformi alla data di riferimento

Dati di base dell'agglomerato				Misura o misure applicabili alle reti fognarie e SIA ex articolo 3							
Identificativo dell'agglomerato ⁽²⁾	Denominazione dell'agglomerato	Status dell'agglomerato	Motivo o motivi della mancata conformità	Misura o misure previste per ottemperare all'articolo 3 (reti fognarie e SIA)	Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie per la rete fognaria o il SIA (pianificazione, progettazione, appalto, autorizzazioni nazionali richieste, ecc.) ⁽³⁾	Data effettiva o prevista di inizio lavori della rete fognaria o del SIA	Data prevista di fine lavori della rete fognaria o del SIA	Previsione dei costi di investimento per la rete fognaria o il SIA (come da piano nazionale)	Nome del fondo UE che si prevede di utilizzare per completare la rete fognaria o il SIA (se del caso) ⁽⁴⁾	Importo dei fondi UE (previsti) che s'intende richiedere per completare la rete fognaria o il SIA (se del caso)	Eventuali osservazioni sulla rete fognaria o il SIA
		Non conforme (NC)			(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	EUR		EUR	
		NC									
		NC									

⁽¹⁾ Sistemi individuali o sistemi adeguati (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva).

⁽²⁾ Stesso identificativo dell'agglomerato utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

⁽³⁾ Solo se alla data di riferimento la costruzione della rete fognaria o del SIA non è stata avviata.

⁽⁴⁾ Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione (FC), prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica (EPEEF), Fondo sociale europeo (FSE) ecc.

B — Reti fognarie o SIA degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. per i quali i termini non erano scaduti ⁽¹⁾ alla data di riferimento

Dati di base dell'agglomerato			Misura o misure applicabili alle reti fognarie e SIA ex articolo 3							
Identificativo dell'agglomerato ⁽²⁾	Denominazione dell'agglomerato	Status dell'agglomerato	Misura o misure previste per ottemperare all'articolo 3 (reti fognarie e SIA)	Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie per la rete fognaria o il SIA (pianificazione, progettazione, appalto, autorizzazioni nazionali richieste, ecc.) ⁽³⁾	Data effettiva o prevista di inizio lavori della rete fognaria o del SIA	Data prevista di fine lavori della rete fognaria o del SIA	Previsione dei costi di investimento per la rete fognaria o il SIA (come da piano nazionale)	Nome del fondo UE che si prevede di utilizzare per completare la rete fognaria o il SIA (se del caso) ⁽⁴⁾	Importo dei fondi UE (previsti) che s'intende richiedere per completare la rete fognaria o il SIA (se del caso)	Eventuali osservazioni sulla rete fognaria o il SIA
		Termini non scaduti (TNS)		(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	EUR		EUR	
		TNS								
		TNS								

⁽¹⁾ Inclusi quelli definiti in virtù dei trattati di adesione

⁽²⁾ Stesso identificativo dell'agglomerato utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

⁽³⁾ Solo se alla data di riferimento la costruzione della rete fognaria o del SIA non è stata avviata.

⁽⁴⁾ Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione (FC), prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica (EPEEF), Fondo sociale europeo (FSE) ecc.

Stato membro:

Tabella 3

A — Impianti di trattamento delle acque reflue urbane degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. non conformi alla data di riferimento ⁽¹⁾

Dati di base dell'impianto di trattamento						Misura o misure degli impianti di trattamento ex articoli 4, 5 e 7 ⁽²⁾											
Identificativo dell'impianto di trattamento ⁽³⁾	Denominazione dell'impianto di trattamento	Identificativo del o degli agglomerati serviti	Nome del o degli agglomerati serviti	Status dell'impianto di trattamento	Motivo o motivi della mancata conformità	Misura o misure per mettere a norma l'impianto di trattamento	Carico in ingresso nell'impianto di trattamento alla data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (come da piano)	Capacità organica nominale dell'impianto di trattamento (come da piano)	Tipo di trattamento dell'impianto di trattamento (come da piano)	Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie (pianificazione, progettazione, ecc.) ⁽⁴⁾	Data effettiva o prevista di inizio lavori	Data effettiva o prevista di fine lavori	Data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (12 mesi di campionamento)	Previsione dei costi di investimento per l'impianto di trattamento (come da piano nazionale)	Nome del fondo UE che si prevede di utilizzare (se del caso) ⁽⁵⁾	Importo dei fondi UE (previsti)	Eventuali osservazioni sull'impianto di trattamento
				Non conforme (NC)	Ad esempio, progettazione inadeguata/obsolescenza/nuovi obblighi/aumento del carico/ funzionamento difettoso ecc.		a.e.	a.e.	1, 2, 3-N, 3-P, 3-microbiologia, 3-altro	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	EUR		EUR	
				NC													
				NC													

⁽¹⁾ La direttiva non obbliga a fornire informazioni sui singoli impianti degli agglomerati di dimensioni superiori a 10 000 a. e., per quanto concerne la mancata eliminazione del fosforo e dell'azoto, nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale.

⁽²⁾ L'articolo 7 si riferisce solo agli agglomerati di dimensioni inferiori a 10 000 a.e. che scaricano in acque litoranee.

⁽³⁾ Stesso identificativo dell'impianto di trattamento utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

⁽⁴⁾ Solo se alla data di riferimento la costruzione dell'impianto di trattamento non è stata avviata.

⁽⁵⁾ Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione (FC), prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica (EPEEF), Fondo sociale europeo (FSE) ecc.

B — Impianti di trattamento degli agglomerati di dimensioni pari e superiori a 2 000 a.e. per i quali i termini non erano scaduti ⁽¹⁾ alla data di riferimento ⁽²⁾

Dati di base dell'impianto di trattamento					Misura o misure degli impianti di trattamento ex articoli 4, 5 e 7											
Identificativo dell'impianto di trattamento ⁽³⁾	Denominazione dell'impianto di trattamento	Identificativo del o degli agglomerati serviti	Nome del o degli agglomerati serviti	Status dell'impianto di trattamento	Misura o misure per mettere a norma l'impianto di trattamento	Carico in ingresso nell'impianto di trattamento alla data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (come da piano)	Capacità organica nominale dell'impianto di trattamento (come da piano)	Tipo di trattamento dell'impianto di trattamento (come da piano)	Data effettiva o prevista di completamento delle misure preparatorie (pianificazione, progettazione, ecc.) ⁽⁴⁾	Data effettiva o prevista di inizio lavori	Data effettiva o prevista di fine lavori	Data alla quale è previsto che l'impianto sia a norma (12 mesi di campionamento)	Previsione dei costi di investimento per l'impianto di trattamento (come da piano nazionale)	Nome del fondo UE che si prevede di utilizzare (se del caso) ⁽⁵⁾	Importo dei fondi UE (previsti)	Eventuali osservazioni sull'impianto di trattamento
				Termini non scaduti (TNS)		a.e.	a.e.	1, 2, 3-N, 3-P, 3-microbiologia, 3-altro	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	(mm/aaaa)	EUR		EUR	
				TNS												
				TNS												

⁽¹⁾ Ivi compresi i termini stabiliti dai trattati di adesione oppure mediante la definizione di nuove aree sensibili (articolo 5).

⁽²⁾ La direttiva non obbliga a fornire informazioni sui singoli impianti degli agglomerati di dimensioni superiori a 10 000 a. e., per quanto concerne la mancata eliminazione del fosforo e dell'azoto, nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in quella determinata area è pari almeno al 75 % per il fosforo totale e almeno al 75 % per l'azoto totale.

⁽³⁾ Stesso identificativo dell'impianto di trattamento utilizzato per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

⁽⁴⁾ Solo se alla data di riferimento la costruzione dell'impianto di trattamento non è stata avviata.

⁽⁵⁾ Ad esempio, Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo di coesione (FC), prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI), prestito della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Fondo per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica (EPEEF), Fondo sociale europeo (FSE) ecc.

Stato membro:

Tabella 4

Capacità organica nominale totale attuale e prevista e costi di investimento a livello nazionale

Periodo considerato	Situazione attuale e prevista	Capacità organica nominale totale attuale o prevista di tutti gli impianti di trattamento alla fine del periodo	Costi di investimento attuali o previsti delle reti fognarie (nuove e ammodernate)	Costi di investimento attuali o previsti degli impianti di trattamento (nuovi e ammodernati)
	Attuale/prevista	a.e.	milioni di euro ⁽²⁾	milioni di euro ⁽²⁾
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX ⁽¹⁾	Attuale			
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX	Prevista			
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX	Prevista			
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX	Prevista			
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX	Prevista			
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX	Prevista			
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX	Prevista			
Dal 1° gennaio XXXX a fine XXXX	Prevista			

⁽¹⁾ Scegliere l'ultimo periodo o anno noto.

⁽²⁾ Indicare in euro al prezzo corrente, con una data di riferimento (mm/aaaa) e precisando se l'IVA è inclusa.

Stato membro:

Tabella 5

Altri aspetti da considerare nella stesura dei programmi nazionali
Le eventuali risposte devono essere fornite sotto forma di testo libero ⁽¹⁾

Argomento	Presente nel programma
Stato d'avanzamento del programma nazionale	<p>Quando è stato redatto il programma nazionale e a quando risale l'ultimo (eventuale) aggiornamento?</p> <p>Il programma nazionale è stato adottato quale strumento giuridicamente vincolante? In caso affermativo, che tipo di strumento?</p> <p>Qual è la durata prevista del programma nazionale?</p> <p>...</p>
Determinanti principali	<p>Quali sono i determinanti principali del piano nazionale: garantire la conformità, garantire la manutenzione e la ristrutturazione ecc.?</p> <p>È possibile avere una ripartizione dei costi inerenti a ciascun determinante?</p> <p>...</p>
Nessi con altri atti normativi dell'UE	<p>In che misura le azioni del programma nazionale sono state inserite nei corrispondenti piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾?</p> <p>Ferme restando le aree sensibili designate ai sensi della direttiva 91/271/CEE, il programma nazionale prevede azioni determinate dall'esistenza di aree protette di cui all'allegato IV della direttiva 2000/60/CE (acque di balneazione, Natura 2000, molluschicoltura, acqua potabile ecc.)? In caso affermativo, illustrare tali azioni.</p> <p>Il programma nazionale è stato valutato ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾? In caso affermativo, fornire precisazioni.</p> <p>Il programma nazionale è collegato alla graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie (articolo 4 della direttiva 2000/60/CE)? In caso affermativo, illustrare gli interventi in tal senso.</p> <p>Il programma nazionale è collegato alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ (ad esempio, riduzione dei rifiuti marini)? In caso affermativo, fornire precisazioni.</p> <p>Il programma nazionale è collegato a convenzioni o commissioni internazionali? In caso affermativo, descrivere in che modo.</p> <p>Sono previste azioni per creare nuove aree sensibili ai sensi dell'allegato II.A, lettera c), della direttiva 91/271/CEE? In caso affermativo, illustrare tali azioni.</p> <p>Sono previste azioni per applicare requisiti più rigorosi al fine di conformarsi agli articoli 4, paragrafo 3, e 5, paragrafo 3, e all'allegato I.B.4, della direttiva 91/271/CEE? In caso affermativo, fornire precisazioni.</p> <p>...</p>
Utilizzo dei fondi UE	<p>Qual è l'importo dei fondi UE previsto per l'attuazione delle azioni del programma nazionale?</p> <p>Qual è la ripartizione dei fondi UE utilizzati?</p> <p>...</p>
Sistemi di informazione	<p>Il programma nazionale è pubblicato online? Dove?</p> <p>Esiste un sistema online che consenta di seguire regolarmente l'attuazione del programma nazionale? Fornire precisazioni.</p> <p>...</p>

Argomento	Presente nel programma
Altri obblighi della direttiva 91/271/CEE	<p>Vi sono azioni ritenute necessarie per garantire prestazioni sufficienti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane nelle normali condizioni climatiche locali (articolo 10 e allegato I.B)?</p> <p>Sono previste azioni per ridurre le tracimazioni causate da piogge violente (articolo 3, paragrafo 2 e allegato I.A)?</p> <p>Sono previste azioni per attuare l'articolo 7?</p> <p>Sono previste azioni per promuovere il riutilizzo delle acque reflue trattate (articolo 12, paragrafo 1)?</p> <p>Sono previste azioni per attuare l'articolo 14, concernente la gestione dei fanghi?</p> <p>Sono previste azioni per ridurre gli scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie onde garantire la conformità con gli obblighi dell'allegato I.C?</p> <p>...</p>
Altro	<p>Illustrare nel dettaglio ogni ricerca in corso o prevista in materia di sviluppi innovativi nel settore delle strutture igienico-sanitarie.</p> <p>Sono utilizzati fondi UE a questo riguardo?</p>

(1) Ad esempio, un programma nazionale vigente è considerato una risposta alla richiesta della tabella 5.

(2) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, del 22.12.2000, pag. 1)

(3) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197, del 21.7.2001, pag. 30)

(4) Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164, del 25.6.2008, pag. 19)

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell'Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 183 del 24 giugno 2014)

A pagina 10, articolo 3, lettera b):

anziché: «b) merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 ⁽²⁾ e per le quali è stato emesso un certificato d'origine dall'autorità competente dell'Ucraina o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

⁽²⁾ GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1.»

leggi: «b) merci originarie della Crimea o di Sebastopoli che sono state presentate all'esame delle autorità ucraine, per le quali sono state verificate le condizioni per il riconoscimento dell'origine preferenziale e per le quali è stato emesso un certificato d'origine a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 e del regolamento (UE) n. 374/2014 ⁽²⁾ o a norma dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

⁽²⁾ GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1.»

Rettifica della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 127 del 29 aprile 2014)

A pagina 147, articolo 24, punto 1:

anziché: «Entro il 20 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione analizza in particolare gli effetti in termini di miglioramento della sicurezza stradale, nonché i costi e i benefici di un eventuale inserimento delle categorie N 1 e O 2 nell'ambito di applicazione della presente direttiva.»

leggi: «Entro il 20 maggio 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva. La relazione analizza in particolare gli effetti in termini di miglioramento della sicurezza stradale, nonché i costi e i benefici di un eventuale inserimento delle categorie N 1 e O 2 nell'ambito di applicazione della presente direttiva.»

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT